



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

### **"Serafino Amabile Guastella"**

Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./Fax: 922021 – 922442 – e-mail: [rgic80600g@istruzione.it](mailto:rgic80600g@istruzione.it) - e-mail PEC: [rgic80600g@pec.istruzione.it](mailto:rgic80600g@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it](http://www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it) – C. M.: RGIC80600G – C. F.: 92020720881 - C. Uff.: UFFQOH

Chiaromonte G., 07.02.2022

AI GENITORI  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA

Al sito web

Circolare n. 64

**Oggetto: Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (GU n.29 del 4-2-2022)**

Si invitano i genitori e il personale scolastico a prendere visione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo introdotte dall'art.6 del D.L. del 4 febbraio 2022 n.5, qui di seguito indicate:

#### **A) SCUOLA DELL'INFANZIA**

1) **Fino a quattro casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, in cui si applica il regime sanitario di **autosorveglianza**; è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **cinque giorni**;

#### **B) SCUOLA PRIMARIA**

1) **fino a quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da

parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, in cui si applica il regime sanitario di **autosorveglianza**, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

**Per gli altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**;

### **C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

1) **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue **per tutti in presenza** e in cui si applica il regime sanitario di **autosorveglianza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori** e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per

**Per gli altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**.

### **AUTOSORVEGLIANZA**

Nei casi in cui ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di **autosorveglianza**, è **escluso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.**

**Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla **sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati** a ciò abilitati.

## **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA**

La sospensione delle attività, ove prevista, avviene se **l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, **si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

**Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.**

La **condizione sanitaria che consente la didattica in presenza** può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante **l'applicazione mobile** per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, **il divieto** di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.

**Alla luce della nuova normativa, le misure già disposte sono pertanto ridefinite:**

- **Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche agli alunni già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. La cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.**

La Dirigente scolastica reggente  
*Prof.ssa Beatrice Lauretta*